

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA.

La Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe, con deliberazione assunta all'unanimità. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado può essere disposta **anche in presenza di livelli di apprendimento non sufficienti** in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

In sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, **in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità, i docenti della classe, possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva**, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Coerentemente con la normativa, il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione;
- dichiarazione scritta dai genitori di condivisione del parere di non ammissione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

E' disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

La scuola segnalerà tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiverà specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, **può non ammettere con deliberazione assunta a maggioranza l'alunno alla classe successiva**, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di tre discipline (voto inferiore a 6/10).

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di RC o di attività alternative (solo per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti), **se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe**, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Coerentemente con la normativa, il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato:

1. **Insufficienze gravi in più di tre discipline**
2. **Insufficienze gravi reiterate nel corso di più anni scolastici**
3. **Superamento del monte ore massimo di assenze che non consente di recuperare le carenze accertate o di avere gli elementi utili per poter effettuare una valutazione**

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato come di seguito riportato:

Ordine di Scuola	Ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze consentite 25%
Primaria	40 ore settimanali	1.320	990	330
Primaria	29 ore settimanali	957	718	239
Primaria	27 ore settimanali	891	668	223
Secondaria	30 ore settimanali	990	743	247

CRITERI DI DEROGA

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri per la deroga alle disposizioni vigenti (la deroga viene intesa come “abbassamento del minimo obbligatorio”):

- **Motivi di salute documentati.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione.
A tale scopo verranno considerati validi i soli certificati medici che attestino problemi di salute per non meno di cinque giorni consecutivi.
- **Terapie e/o cure programmate.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione delle certificazioni attestanti le eventuali patologie e i piani terapeutici. Si valuterà l'oggettiva incidenza delle assenze sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione e si valuteranno i livelli di apprendimento minimi complessivi raggiunti dall'alunno.
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**
- **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- **Provenienza da altre Istituzioni Scolastiche in corso d'anno per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico**
- **Gravi motivi familiari.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione.
- **Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato.** In tal caso i C. d. C. dovranno valutare l'effettiva incidenza del monte ore delle assenze sui livelli complessivi degli apprendimenti tenendo conto del PDP e valutare il possibile impatto sul reale rischio di dispersione scolastica dell'alunno.
- **Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione.
- **Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.**